



Prot. 1567 /vf

Como, 5 luglio 2012

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 15/2012

**Agenzia del  
Territorio:  
sospensione  
alcuni servizi  
al pubblico**

Il direttore dell'Agenzia del Territorio comunica che, in concomitanza con il periodo estivo e delle ferie del personale in organico, alcuni servizi saranno ridotti. In particolare:

- a) **lo sportello "Aggiorna"**, attualmente aperto nelle sole giornate di mercoledì, sarà sospeso dal 25.07.2012 al 05.09.2012. Eventuali istanze potranno essere presentate direttamente allo sportello "Protocollo";
- b) **il servizio di assistenza tecnica per consulenza Docfa e Pregeo** non sarà effettuato per il periodo compreso dal 31.07.2012 al 06.09.2012;
- c) **L'archivio cartaceo dei Fabbricati (per consultazione mod. 97, mod. 56, mod. 57, mappe catasto urbano)** resterà chiuso per il periodo dal 30.07.2012 al 31.08.2012 (su richiesta da giustificare/documentare verrà assicurato il servizio di il disbrigo di urgenze e necessità non procrastinabili);
- d) **Il servizio on-line di prenotazione per la presentazione delle volture**, attualmente effettuabile per le sole giornate di mercoledì, è sospeso per il periodo del 25.07.2012 al 05.09.2012.

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che inderogabili esigenze/necessità potranno essere rappresentate al responsabile di reparto o direttamente all'ufficio mediante comunicazione da inviare sulla seguente casella di posta (e-mail: [up\\_como@agenziadelterritorio.it](mailto:up_como@agenziadelterritorio.it))

**Disposizioni  
urgenti in  
materia di  
semplificazioni  
tributarie**

L. 26.04.2012, n. 44  
GU 28.04.2012,  
n. 99 - sup. ord. n. 85

Vi informiamo che dal 01/10/2012, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del Territorio, si applicano i nuovi tributi catastali introdotti con l'articolo 6, comma 5 undecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni della legge 26 aprile 2012, n.44. I tributi di cui sopra sono quelli previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successivamente modificazioni, **con una riduzione del 10 per cento**.

Le somme corrispondenti ai tributi catastali saranno detratte dal deposito a scalare (cd. castelletto previsto per le consultazioni e finora dedicato ai soli tributi ipotecari). Qualora non si disponga già di tale deposito, darà necessario costituire il castelletto dal quale il sistema provvederà a scalare gli importi dovuti. Per informazioni consultare la pagina disponibile sul sito di assistenza online dedicata alla ricarica dei depositi.

CATASTO

<<<.... Segue....

Con l'occasione Vi invitiamo a riconsiderare la profilatura assegnata ad eventuali altri utenti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione, in relazione all'organizzazione interna e alla mutazione del quadro tariffario. A tale scopo si ricorda che sono già disponibili, al responsabile della gestione del collegamento, apposite funzioni di profilatura degli utenti e di controllo delle operazioni.

Quanto prima sarà reso disponibile il tracciato record dei report giornalieri dei movimenti contabili relativi alle visure catastali attraverso il quale alimentare VS eventuale applicativo per la gestione dei dati contabili.

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-03-02;16>

**Nel Decreto Sviluppo ulteriori semplificazioni in materia di Scia e Dia**

D.L. 22.06.2012, n. 83

G.U. 26.06.2012, n. 147 suppl. ord. n. 129

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. 83/2012 recante "*Misure per la crescita del paese*" (c.d. **decreto Sviluppo**), il legislatore nazionale ha effettuato nuove misure per l'edilizia al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico di cittadini, imprese e professionisti in riferimento alla presentazione della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** e alla Denuncia di Inizio Attività (DIA).

In particolare, l'art. 13 del DL n. 83/2012 amplia la lista delle autocertificazioni sostitutive al fine di alleggerire gli adempimenti burocratici e ridurre i tempi per l'inizio dell'attività imprenditoriale (non solo quella edilizia).

In riferimento alla **SCIA**, il decreto Sviluppo modifica l'articolo 19, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevedendo che nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Dunque, per l'avvio dell'attività imprenditoriale, tutti gli atti, richiesti dalla normativa vigente (non solo di livello legislativo ma anche regolamentare), possono essere sostituiti dalle certificazioni, asseverazioni dei tecnici abilitati.

Per quanto concerne l'attività edilizia, il DL n. 83/2012 introduce analoga opportunità anche all'interno della procedura della Dia in edilizia di cui all'articolo 23 del DPR n. 380/2001 (che a livello regionale non è stata rimpiazzata sempre e comunque dalla Scia).

In particolare, nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, **con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria**, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Efficienza energetica, in arrivo una nuova direttiva europea

L'Unione Europea ha raggiunto un accordo sulla direttiva efficienza: non porterà alla riduzione dei consumi originariamente prevista del 20% ma solo a un -17%.

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0370:FIN:IT:PDF>

Per le P.A. il contributo integrativo rimane al 2%

È stato pubblicato sul sito [www.eppi.it](http://www.eppi.it) l'elenco delle P.A. alle quali non si applica l'aumento del contributo integrativo, che è passato dal 2 per cento al 4 per cento, con decorrenza dal 1 luglio u.s.

<http://www.eppi.it/files/Amministrazione%20Pubbliche%20sito%202012.pdf>

**Bonus 50% ristrutturazioni operativo, in vigore il DL crescita**

D.L. 22.06.2012, n. 83

G.U. 26.06.2012, n. 147 *suppl. ord.* n. 129

In vigore da subito le detrazioni fiscali del 50% per gli interventi di ristrutturazione.

Ma se il bonus maggiorato è già operativo per le ristrutturazioni, la situazione cambia per gli interventi di riqualificazione energetica, che vedranno cambiare il regime fiscale con l'arrivo del nuovo anno.

#### **RISTRUTTURAZIONI**

Le spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, al 30 giugno 2013, sono agevolate con una detrazione fiscale del 50% fino a un tetto di spesa di 96 mila euro.

Si tratta di una maggiorazione "a tempo" rispetto ai bonus del 36%, studiata per dare nuovo impulso all'edilizia e all'iniziativa privata.

#### **Cosa accade per i lavori già iniziati**

I lavori di ristrutturazione che iniziano dopo il 26 giugno 2012 beneficiano direttamente della detrazione al 50% e del tetto di spesa di 96 mila euro.

In base al testo, la detrazione maggiorata dovrebbe valere da subito anche se i lavori sono iniziati prima dell'approvazione del decreto.

Come si legge all'art. 11, il bonus del 50% vale infatti per tutte le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30.06.2013.

Per il calcolo dell'agevolazione non sarebbe quindi importante quando è partito il cantiere per la ristrutturazione dell'edificio, ma la data in cui è stata affrontata una determinata spesa.

Ad ogni modo, potrebbero rendersi necessari i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Se il testo del decreto lascia intendere che una spesa sostenuta dopo il 26 giugno 2012, ma riferita a un intervento iniziato in precedenza, è agevolata col nuovo regime fiscale, ci si può chiedere come comportarsi con il tetto di spesa, che con la precedente normativa ammontava a 48 mila euro.

Dato che il decreto per la crescita non specifica nulla a riguardo, i lavori iniziati prima del 26 giugno potrebbero rimanere soggetti alla legge previgente, ma si potrebbe anche optare per l'estensione retroattiva delle nuove regole.

#### **RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE**

Le detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici rimarranno invece in vigore fino al 31 dicembre 2012.

Come già stabilito dalla Manovra Salva Italia, il decreto per la crescita conferma che dal primo gennaio 2013 gli interventi di riqualificazione energetica saranno assimilati alle ristrutturazioni, così come le agevolazioni loro riconosciute, che quindi passeranno al 50% fino al 30 giugno 2013. Anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate potrebbe dover chiarire se gli interventi già iniziati, che si protraggono nel 2013, subiranno o meno il passaggio della detrazione dal 55% al 50%. Il testo specifica infine che restano invece fermi i valori massimi di detrazione.

**Arrivano le risposte dall'Agenzia delle Entrate sui quesiti relativi a IVA, detrazioni, studi di settore, spesometro, etc.**  
 Agenzia delle Entrate  
 Circ. 19.06.2012, n. 25

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Circolare che raccoglie tutti i chiarimenti forniti in occasione di alcuni incontri con la stampa specializzata.

Le risposte riguardano:

- detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie;
- Iva;
- studi di settore;
- reddito d'impresa;
- società di comodo;
- controlli bancari;
- accertamenti fiscali;
- normativa e contenzioso tributario.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4/circolare+25e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4>

**Modifiche all'appello e sull'equo indennizzo per i processi lumaca**  
 D.L. 22.06.12012, n. 83  
 G.U. 26.06.2012, n. 147 suppl. ord. n. 129

Il Decreto sviluppo 2012 interviene anche sui motivi di rifiuto dell'appello inserendo nel codice di procedura civile l'articolo 348 bis, per cui l'appello della parte è dichiarato inammissibile quando non ha una "ragionevole probabilità di essere accolto". La farà da padrone, ovviamente, la discrezionalità operata dal giudice che valuta se un appello possa andare avanti o meno, tranne per alcune materie che non dovranno essere sottoposte al filtro dell'appello.

È il caso dei giudizi promossi dal pubblico ministero, cause di separazione personale, giudizi concernenti lo stato e la capacità delle persone.

Inoltre sempre in riferimento alle modifiche relative all'appello, meritano attenzione le disposizioni concernenti le modifiche alla legge Pinto, la legge n. 89/2001.

Tale legge ha introdotto il diritto al risarcimento per i cittadini che hanno in corso una causa da più di 3-4 anni, per danni sia morali che patrimoniali, in seguito alla violazione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, il c.d. equo indennizzo, qualificato proprio come l'indennizzo per il ritardo sulla decisione avente ad oggetto la domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo.

**Proposta di mediazione rifiutata, salta l'equo indennizzo**  
 D.L. 22.06.12012, n. 83  
 G.U. 26.06.2012, n. 147 suppl. ord. n. 129

Con l'obiettivo di ridurre le spese per lo Stato, il decreto sviluppo 2012 elenca una serie di ipotesi in cui l'equo indennizzo salta. Tra questi casi vi è quello riguardante la conciliazione.

In particolare l'articolo 42 del decreto sviluppo 2012 ha modificato la legge Pinto, per cui quando fallisce la mediazione e il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

In sostanza non ha diritto all'indennizzo dal processo troppo lungo la parte, anche vittoriosa, che senza motivo ha rifiutato la proposta di conciliazione davanti all'organismo di conciliazione e in giudizio ha ottenuto una sentenza di contenuto identico a quello proposto con la mediazione.

**Come mettere in sicurezza i capannoni industriali danneggiati dal sisma? Ecco le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**

In seguito alle forti scosse di terremoto verificatesi in Emilia Romagna nei mesi scorsi, si sono registrati numerosi crolli e danni di capannoni industriali, risultati particolarmente sensibili in quanto non realizzati con criteri antisismici.

Per far fronte all'emergenza, il CSLLP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) ha pubblicato "*Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali mono piano non progettati con criteri antisismici*", elaborate da un gruppo di lavoro con rappresentanti della Protezione Civile, Reluis, Assobeton e il Consiglio Nazionali degli Ingegneri.

Il documento tratta i seguenti argomenti:

- descrizione e analisi dei danni registrati negli edifici produttivi in seguito all'evento sismico di maggio 2012
- valutazione delle tipologie strutturali di edifici prefabbricati progettati in assenza di criteri antisismici
- carenze degli edifici industriali prefabbricati mono-piano rispetto all'azione sismica
- illustrazione dei principi generali per la rapida messa in sicurezza degli edifici industriali monopiano
- elenco dei criteri di progettazione e degli interventi per evitare crisi per perdita di appoggio e per evitare il collasso di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali
- schede tecniche per il dimensionamento, la cantierizzazione e l'esecuzione degli interventi

[http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Linee\\_indirizzo\\_1\\_0.pdf](http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Linee_indirizzo_1_0.pdf)

**Valutazione dei rischi in ambienti confinati: ecco come lavorare in sicurezza grazie alla guida operativa dell'ISPESL**

Lavorare in ambienti confinati, ovvero in spazi circoscritti, caratterizzati da limitate aperture di accesso con una scarsa ventilazione naturale, espone i lavoratori ad infortuni gravi o mortali per la più alta probabilità di formazione di sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili o esplosive.

Tra gli ambienti confinati ricordiamo:

- serbatoi e recipienti
- fogne e tombini
- locali sotterranei (es. metropolitana)
- cisterne su autocarri e interrate
- vasche di raccolta (per acque piovane o altri reflui e per liquami)
- silos
- stive di imbarcazioni

L'ISPESL ha pubblicato una guida operativa, utile a tutti i datori di lavoro e i lavoratori stessi, finalizzata alla valutazione dei rischi in ambienti confinati.

Il documento è intitolato "*Rischi specifici nell'accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose*" ed è così strutturato:

- termini e definizioni
- riferimenti normativi
- individuazione delle sostanze pericolose e dei relativi rischi
- procedura per l'individuazione e valutazione dei rischi in ambienti confinati
- strumenti e metodi per individuare la presenza di sostanze pericolose e relativi dispositivi di protezione

[http://www.ispesl.it/documenti\\_catalogo/ambienticonfinati.pdf](http://www.ispesl.it/documenti_catalogo/ambienticonfinati.pdf)

**Regione Lombardia: ecco le Linee Guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia**

Decreto regione lombardia  
19.06.2012, n. 5408

Per quanto riguarda le malattie professionali la Regione Lombardia ha approvato le nuove "*Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia*" che, seppur di carattere regionale, offrono utili indicazioni a tutti gli operatori della prevenzione, pubblici e privati, ai medici competenti, ai medici delle ASL, ai datori di lavoro, ai RSPP, ai RLS e lavoratori del settore edile.

Il documento è così strutturato:

- Parte 1
  - Visita ed accertamenti sanitari periodici
  - Visite di minori, apprendisti e studenti della scuola edile
  - Accertamenti finalizzati ad escludere o identificare l'assunzione di sostanze stupefacenti
  - Vaccinazioni
- Parte 2
  - Esami integrativi per i lavoratori esposti ad AMIANTO
  - Esami integrativi per i lavoratori esposti a SILICE
  - Esami integrativi per i lavoratori esposti a IPA
  - Esami integrativi per i lavoratori che svolgono attività in quota in sospensione su funi
- Parte 3
  - Accertamenti sanitari a richiesta del lavoratore
  - Accertamenti sanitari nel caso di cambio di mansione del lavoratore
  - Accertamenti sanitari nel caso di ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni
  - Accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro
  - Titolari di impresa, artigiani e lavoratori autonomi del settore edile che svolgono attività a rischio come i lavoratori dipendenti

[http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/749/50/decreto%205408\\_19\\_06\\_2012.PDF](http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/749/50/decreto%205408_19_06_2012.PDF)

**Servizi ingegneria ed architettura: tariffe e prestazioni ancora applicabili**

D.L. 22.06.12012,  
n. 83  
G.U. 26.06.2012,  
n. 147 suppl. ord.  
n. 129

Il decreto-legge (c.d. Decreto Sviluppo) contiene, tra le altre, alcune disposizioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare in merito alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti dei contratti attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

L'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni) ha generato una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti che, in tema di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non dispongono più di riferimenti per la definizione dell'importo da porre a base di gara.

Inoltre, abrogato l'art. 14 della L. 02/03/1949, n. 143, recante classi e categorie delle opere, non è più possibile individuare le prestazioni professionali.

Si ricorda che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito le prime indicazioni applicative in materia con la Deliberazione 03/05/2012, n. 49. Il nuovo D.L. 83/2012 prevede che, **per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura, sono applicati i parametri stabiliti con il D.M. previsto all'art. 9, comma 2 del D.L. 1/2012 per la liquidazione dei compensi giudiziali. Con il medesimo decreto sarà inoltre definita anche la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi. L'utilizzo di detti parametri non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali.**

Nelle more dell'emanazione del previsto D.M.e, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

**Incendio dei tetti e dei camini e intossicazioni: ecco come comportarsi e le precauzioni da prendere secondo i Vigili del Fuoco**

Gran parte degli incidenti domestici, circa l'80%, sono causati da distrazioni e mancati adempimenti alle basilari norme di sicurezza durante l'utilizzo di caldaie, stufe, fornelli, caminetti, camini, canne fumarie.

I Vigili del Fuoco di Trento, in collaborazione con la Scuola Provinciale Antincendi, forniscono il loro contributo in materia di sicurezza e prevenzione nell'utilizzo di impianti domestici per la produzione di calore, con la pubblicazione dell'opuscolo: "*Il fuoco: incendi di tetti camini e intossicazioni*". La guida, scritta in maniera semplice e comprensibile, richiama l'attenzione sui rischi legati all'incendio, su come prevenirli, sulle misure di emergenza da tenere in caso di incidenti, grazie anche a tante illustrazioni esplicative.

In particolare tratta:

- la sicurezza degli impianti e le tipologie di rischio
- i rischi connessi all'uso dei combustibili
- le buone abitudini per la sicurezza
- i comportamenti da tenere in caso di odore di gas

<http://www.scuolaantincendi.tn.it/it/Media/Files/Pubblicazioni/IL-FUOCO-INCENDI-DI-TETTI-CAMINI-E-INTOSSICAZIONI>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)  
*Paolo Bernasconi*



*Il Collegio rimarrà chiuso per ferie  
Dal 6 al 24 agosto 2012 compresi  
Il Consiglio Direttivo augura a tutti  
**BUONE VACANZE !***